

Corte di Cassazione Civile Lavoro 8/5/2018 n. 10961

Mansioni superiori

PUBBLICO IMPIEGO – MANSIONI SUPERIORI SVOLTE

Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.

P. In merito al riconoscimento di mansioni superiori svolte da un pubblico dipendente il giudice deve prendere in esame le mansioni della qualifica di appartenenza del dipendente, rapportandovi l'attività svolta, al fine di verificarne la pertinenza o meno dell'attività svolta ai compiti della posizione superiore di cui si chiedeva l'attribuzione (criterio trifasico). Infatti, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

RITENUTO

1. che la Corte d'Appello di Lecce pronunciando sull'impugnazione proposta da M.M. R. nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di Taranto in riforma della sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Taranto dichiarava che la lavoratrice aveva svolto dal 3 marzo 2005 al 31 dicembre 2008 mansioni dirigenziali. Condannava l'Amministrazione al pagamento in favore della lavoratrice della somma di euro 64.815,19, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenze retributive fra la categoria D Super e quella dirigenziale, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'Azienda sanitaria locale di Taranto prospettando un motivo di ricorso.
3. Resiste con controricorso M.M. R., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

1. che, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non presenta carenze sotto il profilo dell'autosufficienza e articola le diverse censure in un'unitaria doglianza.
2. Con il motivo di ricorso è dedotta: violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e succ. modifiche (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); violazione e falsa applicazione dell'art. 417-bis cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), violazione e falsa applicazione dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n. 3, cod. proc. Civ.); omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai presupposti decisive per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). La ricorrente premette la legittimità della presenza nello stesso Ufficio di avvocati dirigenti e avvocati funzionari, tenuto conto che il piano della legge professionale e quello del rapporto di lavoro sono diversi. La Corte d'Appello, nel ricondurre nell'alveo delle mansioni di

dirigente avvocato quelle del funzionario addetto ad una limitata attività di rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, aveva disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza in materia e aveva mostrato di non avvedersi che la lavoratrice aveva svolto attività limitata a quella disciplinata dall'art. 417-bis cod. proc. civ., che non richiede alcuna specifica professionalità ed è circoscritta ex lege ad un determinato contenzioso, né aveva considerato che le attività espletate dalla Massaro fossero esclusivamente quelle di cui alla citata norma processuale, così violando l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Né poteva assumere rilievo il numero delle pratiche la presenza quotidiana in udienza, atteso che la qualità e la quantità del lavoro prestato risultava correttamente remunerato nella categoria D Super del CCNL del Comparto sanità. Inoltre, la Corte d'Appello, erroneamente, aveva parificato l'attività di rappresentanza ex art. 417 bis cod. proc. civ., alla attività tecnica di difesa devoluta agli avvocati dirigenti di una PA, atteso la non sovrapponibilità delle fattispecie. Infine, andava rilevato, come fatto di Tribunale, che l'art. 17, lettera f), del d.lgs. 165 del 2001 devolveva ai dirigenti la capacità di promuovere e/o resistere alle liti, transigere, conciliare etc. e che la lavoratrice non risultava aver comprovato l'esercizio di tale responsabilità esclusiva dei dirigenti. La Corte d'Appello travisava il riferimento a tale disposizione mettendo in evidenza come la decisione in ordine alla proposizione o resistenza in giudizio spettava al Direttore generale che conferiva il mandato e, pertanto, l'attività di difesa tecnica effettuata per conto del rappresentante dell'Amministrazione, dava luogo all'espletamento delle mansioni dirigenziali. Inoltre richiamava l'art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 abrogato.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

4. La Corte d'Appello no R ha preso in esame le mansioni della qualifica di appartenenza della ricorrente, rapportandovi l'attività svolta, al fine di verificarne la pertinenza o meno dell'attività svolta ai compiti della posizione superiore di cui si chiedeva l'attribuzione, così ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, di seguito indicati, in quanto non ha proceduto all'applicazione del cd. criterio "trifasico".

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass., n. 8589 del 2015); nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass., n. 18943 del 2016).

5. Il ricorso va accolto e la sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione che nel decidere la controversia si atterrà ai suddetti principi di diritto, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 gennaio 2018